

TI_GERICHTE 15.2007.10 vom 16. April 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2007.10

FR: TI_GERICHTE 15.2007.10 du 16 avril 2007

IT: TI_GERICHTE 15.2007.10 del 16 aprile 2007

Regeste

Prosecazione dell'esecuzione. Intimazione e notifica di atto giudiziario.

Erwägungen

E. 1

L'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto pena della nullità dei successivi atti esecutivi, in conformità con l'art. 22 LEF (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal Tribunale federale in DTF 7B.29/2002, cons. 2c).

E. 2

La decisione di rigetto definitivo, al pari di una qualsiasi altra sentenza o decisione amministrativa, non è opponibile ai destinatari cui non è stata intimata (CEF

E. 5

febbraio 2003 [15.2003.7]; Jaques , La mainlevée de l'opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Fn 22; Moor , Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4; Stücheli , Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pp. 217 segg. ad d; Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

E. 7

Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1 è respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 22 LEF; 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1, _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3.

Intimazione a: - _____ RA 1, _____; - PI 1, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.